



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 27/03/2019

Oggetto :

VARIANTE PARZIALE N. 3 AL VIGENTE P.R.G.C., AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/1977 e s.m.i. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE . APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore **20:30**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
PERUZZI Gabriella	Assessore	X	
BERNARDI Gabriella Cristiana	Assessore	X	
BARALE Michela	Consigliere	X	
ANGARAMO Giulia	Consigliere	X	
FORTINA Gianfranco	Consigliere	X	
FRANCO Luca	Consigliere	X	
TESTA Giulio	Consigliere	X	
MARCHISIO Giovanna	Consigliere	X	
SBARDELLINI Rossella	Consigliere	X	
BROCCHIERO Cristina Eleonora	Consigliere		X
Totale		12	1

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **GARINO Giacomo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Verzuolo è dotato di Piano regolatore Generale, approvato con Delibera della Giunta Regionale approvato con revisione D.G.R. 14-2069 del 07/09/2015 e rettifica DGR 34-2571 del 09/12/2015 modificato con due Varianti parziali al P.R.G.C. n.1 approvata con D.C.C. n.39 del 23.10.2017 e n.2 con D.C.C. n.3 del 24.01.2019;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una terza variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- la con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019 è stata aggiornata la programmazione commerciale, sulla quale le Regione Piemonte ne ha *preso atto* con nota pervenuta al prot. n°1892 del 18.02.2019;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 10.207 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., rimane invariata rispetto a quella definita in sede di Variante Parziale n° 2, con la quale si era venuto a determinare un decremento complessivo pari a mq – 2.509; essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 10.207, si viene a determinare la possibilità di incrementare o ridurre tale quantità pari a 5.103,5.
Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 10.207 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apporta un ampliamento di Superficie Territoriale pari a mq. 5.263, pertanto si mantiene la possibilità di incremento per future esigenze di settore di mq. 39.705,8 (44.968,8- 5.263). La situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata (vedasi schema riassuntivo);

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq 3.902, l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 234; non essendo intercorse modifiche interessanti tale settore con le precedenti varianti parziali, come con la presente, si mantiene la possibilità di incremento per future esigenze di settore di mq. 234.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2015	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 10.207		S.T. aree Produttive	S.T. aree terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	749.430	3.902
			0,06	0,06
			44.968,8 mq	234 mq
	5.103,5 mq	mc		

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1	- 894	/	/	/

VP2	- 1.615	/	/	/
VP3	/	/	+ 5.263	/
TOTALE MODIFICHE	- 2.509	/	+5.263	/
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 7.612,5 mq	/ mc	ST a disposizione: 39.705,8_ mq	234 mq
	- 2.594,5 mq	+ increm. 4%		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Verzuolo ha con D.G.C. nr. 45 del 11.03.2019 individuato presso il Comune di Costigliole Saluzzo l'Organo Tecnico Comunale (istituito con Determina del Comune di Costigliole n°195 del 24.05.2016) atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 3;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante, avvenuta con D.C.C. n°5 del 24.01.2019, è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato e successivamente inviato in data 29.01.2019 ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 404 del 07.03.2019 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 23080 del 14.03.2019 l'A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice - Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando la richiesta di integrazioni mitigative nonché il richiamo al rispetto della normativa di carattere sovraordinato del P.T.R. e P.P.R..
- che, con nota prot. 24860 del 27/02/2019 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni sono state oggetto di esame da parte della Commissione Urbanistica Comunale che nella seduta del 14.03.2019 si è espressa favorevolmente;
- con verbale redatto in data 18.03.2019 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 404 del 07/03/2019, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione è pervenuta una osservazione sul progetto preliminare in data 28.02.2019 della ditta TONOLI;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso.

Udita l'ampia e dettagliata relazione del Vice-Sindaco PETTITI Giampiero, che ha illustrato quanto sopra.

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D. Lgs. 267/00 ;

Con votazione unanime, favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) Che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) Di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo quanto specificato in relazione, accogliendole;
- 5) Di approvare la variante parziale n. 3 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e schede normative delle aree;
 - Tav. 3 – Assetto Generale – Carta di Sintesi scala 1:5.000
 - Tav. 4.1 – Concentrico scala 1:2.000

- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) Di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Determina nr 94 del 18.03.2019 che recepisce il provvedimento conclusivo di verifica e dei contenuti in esso riportati dell'Organo Tecnico del 18.03.2019;
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Gianpiero OLIVERO cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa